

dei vincoli feudali sino dalla pubblicazione di questa legge, avremo dichiarato irrito e di niun effetto qualunque diritto di reversibilità a favore anche dei prossimi sostituiti, i quali potrebbero pure, convenientemente allo scopo della legge, mantenere il loro diritto di sostituzione, anche che in genere si decretasse l'abolizione delle progressività nei gradi successivi.

Volgendo l'animo tanto al progetto dell'onorevole ministro di grazia e giustizia, quanto a quello della Commissione, io non credo che alcuno dei due s'informi di quei principii che soli valgono a conciliare l'interesse della società nell'emancipazione dei beni con i riguardi di giustizia a quelli che hanno un diritto alla proprietà stessa. Io penso che il progetto del Ministero, all'azzardo, doni ingiustamente a qualcuno e tolga soverchiamente a qualche altro. Dona ingiustamente a qualcuno, quando, facendo verificare oggi una successione, consolida nell'attuale possessore per due terzi parti il dominio, dandone una terza parte a tale, che poco più tardi alla morte del possessore avrebbe perciò l'intero, o nulla avrebbe conseguito per la nascita eventuale di un più vicino chiamato. Esso, senza ragione, e toglie e concede, ora prodigo, or avaro di beni non proprii.

Io credo che egualmente il progetto della Commissione, consolidando per intero la proprietà nell'attuale possessore, in qualche modo disturbi l'attuazione o lo svolgimento di un contratto giuridico che passa fra l'attuale possessore e i chiamati prossimi: esso lo esonera da un obbligo di custodia e restituzione a loro vantaggio contratto nel momento del presso possesso; mira a pregiudicare i diritti che in seguito di questo quasi contratto si derivano ai chiamati medesimi.

Eguale non saprei convenire nell'opinione dell'onorevole D'Ondes il quale, mantenendo per la metà il diritto del prossimo chiamato, dà poi sul diritto di questo una quota a tutti i fratelli: egli dona la metà al possessore; e mentre per principio di conservazione accorda l'altra metà dei beni al chiamato, deroga ai principii medesimi comunicando l'emolemento di questa metà riservata ai fratelli che non vi avevano alcun diritto, perchè non chiamati al feudo.

In presenza dell'esorbitanza di queste opinioni, io, non sapendo in che maniera conciliare il desiderio dell'emancipazione dei beni col rispetto dovuto alla proprietà, propongo l'utile spediente di abolire in genere la progressività dei vincoli fidecommissari, ma rispettando la vocazione dei prossimi chiamati, secondo l'ordine dell'investitura. In questo modo noi non avremmo altro sconcio che quello di differire la libertà dei beni di quindici o venti anni, quanti, cioè, ne possono occorrere a che gli attuali prossimi chiamati diventino i possessori liberi per la parificata vocazione a loro vantaggio.

Insisto dunque perchè si rigetti in massima quest'abolizione dei vincoli feudali all'atto della pubblicazione della legge, abolizione che, adottata, precluderebbe l'adito a riservare ai futuri chiamati il loro diritto.

Prima di venir a discutere se e quanta parte si debba conservare dei beni feudali ai futuri chiamati, sembra conveniente discutere se l'abolizione del vincolo feudale deve pregiudicare anche il loro interesse, se deve, in certo modo, disporre della loro sorte, ossia del loro patrimonio.

Riservandomi pertanto a presentare l'emendamento quando si tratterà della questione speciale, all'articolo 2, io insisto perchè l'abolizione generica per modo assoluto, che è compresa nel presente articolo, non venga adottata, o si adotti per modo che non colpisca e pregiudichi il vincolo a favore dei primi chiamati.

PRESIDENTE. Il Ministero e la Commissione sono d'accordo su questo articolo 1°, così concepito:

« Sono aboliti, dal giorno della pubblicazione di questa legge, tutti i vincoli feudali che ancora sussistono nelle provincie lombarde sopra beni di qualunque natura, compresi i vincoli derivanti da donazioni di principii. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 2:

« Art. 2. La piena proprietà dei due terzi dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura, e la proprietà dell'altro terzo sarà riservata al primo, o ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

« L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto all'investitura durante la loro vita. »

L'articolo emendato dalla Commissione è così concepito:

« La piena e libera proprietà dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi o negli aventi diritto all'investitura. »

In secondo luogo v'è un emendamento proposto dal deputato D'Ondes-Reggio del seguente tenore:

« La piena e libera proprietà dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà per metà negli attuali investiti di feudo e negli aventi diritto all'investitura, e per l'altra metà in coloro che saranno i loro successori, secondo la legge comune delle successioni. »

V'ha in terzo luogo un emendamento proposto dal signor deputato Gustavo di Cavour, che consisterebbe nell'aggiungere all'articolo 2 proposto dalla Commissione il seguente capoverso:

« Nel caso però in cui esista un discendente in linea diretta dell'attuale investito, il quale sia anche ulteriore, primo chiamato e nato o concepito al tempo della promulgazione di questa legge, sarà ad esso attribuita, di pieno diritto, la terza parte dei beni con questa legge svincolati. »

V'è in quarto luogo un emendamento proposto dal deputato Trezzi, così concepito:

« I detti beni si riterranno assolutamente liberi nella persona dei rispettivi possessori, siano questi chiamati al feudo dalle investiture o dalla legge feudale, siano terzi che li tengano in forza di titoli atti per diritto civile a trasferire la proprietà. »

Domando innanzi tutto, se l'emendamento proposto dal deputato D'Ondes sia appoggiato.

(È appoggiato.)

In secondo luogo domando se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Gustavo Di Cavour.

(È appoggiato.)

Domando finalmente se sia appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Trezzi.

(È appoggiato.)

PISANELLI. Poichè il signor presidente dà lettura degli emendamenti proposti, io ne presenterò ancora un altro.

PRESIDENTE. Favorisca di darne lettura, e mandarlo alla Presidenza.

PISANELLI. Al secondo articolo del progetto del Ministero, ove è detto: « la piena proprietà dei due terzi dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura, » aggiungerei le seguenti parole: « Ove però costoro avessero discendenti che fossero i primi chiamati, e che alla pubblicazione della presente legge si trovassero collocati in matrimonio, o